

Dispositivo dell'art. 316 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 360) → Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio ⁽¹⁾, giovandosi dell'errore altrui ⁽²⁾, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo ⁽³⁾, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.